



Provincia di Lodi
Settore Viabilità, Trasporti e Strade

Regolamento per la disciplina delle concessioni, autorizzazioni e nulla osta stradali

INDICE

NORME GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Tariffe e classificazioni stradali
- Art. 3 - Opere per le quali occorre ottenere l'autorizzazione, la concessione o il nulla osta
- Art. 4 – Concessioni non censite, occupazioni abusive
- Art. 5 – Domanda per ottenere l'autorizzazione
- Art. 6 – Criteri di determinazione delle spese di istruttoria
- Art. 7 – Versamento e allegati alla domanda
- Art. 8 – Domande incomplete e loro integrazione
- Art. 9 – Rilascio delle autorizzazioni
- Art. 10 – Durata delle autorizzazioni
- Art. 11 – Condizioni per le autorizzazioni
- Art. 12 – Deposito cauzionale
- Art. 13 – Convenzioni speciali
- Art. 14 – Permessi provvisori
- Art. 15 – Termini per l'esecuzione dei lavori
- Art. 16– Conservazione e smarrimento del provvedimento di autorizzazione
- Art. 17 – Esecuzione e manutenzione delle opere autorizzate
- Art. 18 – Catasto delle autorizzazioni
- Art. 19 – Rinnovo e subingresso
- Art. 20 – Divieto di cessione della concessione
- Art. 21 - Revoca
- Art. 22 – Classificazione delle strade
- Art. 23 – Categorie stradali
- Art. 24 – Fasce di rispetto
- Art. 25 – Accessi e diramazioni
- Art. 26 – Attraversamenti
- Art. 27 – Uso della sede stradale
- Art. 28 – Diritto di controllo – Accertamento delle violazioni
- Art. 29 – Distributori di carburanti
- Art. 30 - Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo

CARTELLONISTICA PUBBLICITARIA

- Art. 31 – Definizione dei mezzi pubblicitari
- Art. 32 – Determinazione del corrispettivo per i mezzi pubblicitari
- Art. 33 – Zone vincolate
- Art. 34 – Segnali turistici e di territorio
- Art. 35 – Segnali che forniscono indicazioni di servizi utili.
- Art. 36 – Adattamenti delle forme di pubblicità esistenti
- Art. 37 – Rimozione cartelli e altri mezzi pubblicitari abusivi

NORME GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, nulla osta e l'installazione di mezzi pubblicitari su tratti di strade provinciali ai sensi del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
2. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si applicano le disposizioni del Codice della Strada (D.L.vo n. 285/92) del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D.P.R. n. 495/92) e successive modifiche e aggiornamenti.

ART. 2 –TARIFFE E CLASSIFICAZIONI STRADALI

1. Ai fini dell'applicazione operativa del contenuto del presente Regolamento, è necessario, ai sensi dell'art. 2 comma 8 del D.L.vo n. 285/92, procedere alla classificazione delle strade. Nelle more di tale classificazione che deve essere effettuata dal Ministero delle Infrastrutture, la Provincia deve classificare il proprio patrimonio stradale ai sensi dell'art. 2 comma 8 del D.P.R. n. 495/92 attraverso una dichiarazione di corrispondenza delle caratteristiche costruttive indicate nel sopraccitato art. 2 comma 8 del D.L.vo 285/92.
Tale classificazione viene demandata alla Giunta Provinciale sulla base dei criteri definiti al successivo art. 22.
E' altresì demandata alla Giunta Provinciale la presa d'atto della classificazione di cui all'art. 2 comma 8 del D.L.vo n. 285/92 da parte del Ministero delle Infrastrutture che sostituirà integralmente la classificazione definita sulla base del presente Regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione dei corrispettivi connessi al presente Regolamento, ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. 495/92, è necessario suddividere la rete stradale in categorie omogenee. Tale suddivisione viene demandata alla Giunta Provinciale sulla base dei criteri definiti al successivo art. 23.
3. E' inoltre demandata alla Giunta Provinciale la definizione degli importi per le operazioni tecnico-amministrative, ai sensi dell'art. 405 del D.P.R. 495/92, sulla base dei criteri stabiliti nei successivi articoli indicati a fianco :
 - a) Diritti per il rilascio di concessioni stradali - art. 6;
 - b) Diritti per il rilascio di trasporti eccezionali – art. 6;
 - c) Diritti per accertamenti specifici – art. 6;
 - d) Diritti per il rilascio di autorizzazioni e nulla osta per cartelli e mezzi pubblicitari – art. 6
 - e) Corrispettivo e periodo di validità dell'autorizzazione o nulla osta dei cartelli e mezzi pubblicitari – art. 32;
 - f) Definizione delle caratteristiche dimensionali e qualitative dei mezzi pubblicitari – art. 31
4. E' infine demandato alla Giunta Provinciale:
 - a) il recepimento delle zone vincolate dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale in vigore - art. 33;
 - b) la definizione delle tipologie di formazione degli accessi privati lungo la rete stradale provinciale - art.25;
 - c) la definizione delle procedure di rimozione dei cartelli abusivi e delle spese per il deposito dei cartelli rimossi - art. 37.

ART. 3 - OPERE PER LE QUALI OCCORRE OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE, LA CONCESSIONE O IL NULLA OSTA

1. Il proprietario o il titolare di un diritto reale di un immobile relativamente al quale voglia realizzare:
 - accessi o diramazioni alle strade provinciali, ai fondi e fabbricati laterali;
 - accessi pedonali (fino a ml.1.20)
 - recinzioni, piantagioni e siepi
 - copertura di fossi;
 - attraversamenti o percorrenze stradali con canali, condutture, linee elettriche, telegrafiche e telefoniche;
 - occupazione di aree e spazi di pertinenza stradale o soggetti a servitù di pubblico passaggio con depositi di materiali, con serbatoi, con impianti di qualsiasi genere, o comunque eseguire opere stabili o provvisorie che interessano in modo diretto od indiretto le strade provinciali e le loro pertinenze, nonché le aree private gravate di servitù di pubblico passaggio;

- installazione di cartelli pubblicitari e frecce direzionali, singoli o raggruppati su impianti, sia su suolo pubblico, sia su suolo privato, relativi ad attività industriali o commerciali;
deve inoltrare domanda indirizzata alla Provincia, redatta in conformità alle norme sul bollo.
2. Qualora la domanda sia accolta, verrà emesso provvedimento di AUTORIZZAZIONE, CONCESSIONE o NULLA OSTA, sulla base di quanto previsto dal nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento.
 3. Di seguito il termine CONCESSIONE si riferisce in senso generale a qualsiasi situazione prevista dal comma 1, indipendentemente dal tipo di provvedimento rilasciato (autorizzazione, concessione o nulla osta); il termine CONCESSIONARIO è riferito al soggetto (persona fisica o giuridica) che ha presentato la relativa domanda.
 4. Gli enti erogatori di pubblici servizi dovranno chiedere l'autorizzazione sia per la posa della condotta principale, sia, di norma e salvo le disposizioni regolamentari di ogni singolo ente, per gli allacciamenti alle singole utenze.

ART. 4 - CONCESSIONI NON CENSITE, OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione, o quando l'autorizzazione sia scaduta e non rinnovata o revocata, oppure realizzate in contrasto con l'autorizzazione, sono abusive.
2. Le occupazioni e le opere abusive possono essere sanate, solo se compatibili con la normativa vigente e quando è possibile, tenuto conto delle esigenze della circolazione, della sicurezza pubblica e dell'integrità della sede stradale. A tale scopo dovrà essere presentata istanza alla Provincia ai sensi degli articoli seguenti. L'atto di autorizzazione della Provincia potrà essere rilasciato solamente se l'occupazione e le opere abusive non sono in contrasto con le norme del presente Regolamento e se il possessore realizza le eventuali modifiche richieste ottemperando a tutti gli oneri finanziari connessi alle autorizzazioni.
3. La Provincia procede in tali casi all'accertamento degli abusi e all'applicazione delle sanzioni, così come previsto dal N.C.S. e successive modificazioni od integrazioni.

ART. 5 - DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE

1. La concessione o l'autorizzazione concernente l'utilizzazione di spazi o di aree pubbliche o di parti e tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, è rilasciata a seguito di presentazione di apposita domanda diretta al Presidente della Provincia da redigersi su carta bollata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di bollo.
2. Ogni domanda, regolarmente firmata, presentata da un solo soggetto anche in caso di proprietà e riferita ad una o più opere, deve contenere:
 - cognome e nome o ragione sociale;
 - luogo e data di nascita;
 - residenza e domicilio o sede;
 - codice fiscale o partita I.V.A.;
 - numero o denominazione della strada provinciale, progressiva chilometrica o esatta indicazione della località interessata;
 - descrizione delle opere da eseguire (es.: accesso agricolo, acquedotto privato, fognatura, scarico acque bianche o nere, ecc.);
 - uso cui è adibito l'immobile per il quale si richiede l'autorizzazione ad eseguire l'opera (es.: civile abitazione, fondi e terreni agricoli, altro uso da specificare);
 - dichiarazione relativa all'accettazione di tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento ed a quelle che la Provincia intendesse prescrivere, in relazione alla domanda prodotta ed alla tutela del pubblico transito e della proprietà stradale, impegnandosi a sostenere tutte le spese di sopralluogo ed istruttoria, previo deposito di eventuali cauzioni;
3. Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, tutela o cura, la domanda deve essere presentata dal genitore, tutore o curatore, con l'indicazione di tale qualità.
4. Il servizio preposto al rilascio delle autorizzazioni provvederà alla predisposizione di un fac-simile di domanda.
5. Alla domanda, completa in ogni parte e con gli allegati previsti, seguirà nel termine di 60 giorni dalla presentazione, il rilascio dell'atto autorizzativo. Nel caso di richiesta di chiarimenti o di integrazione della documentazione di cui al successivo art. 7 da parte della Provincia, il termine si intende sospeso.
6. La domanda di autorizzazione o concessione dovrà essere presentata anche per opere permanenti - temporanee interessanti la fascia di rispetto e le aree di visibilità così come previsto dal D.Lg. n. 285 del

30.04.1992 "Nuovo Codice della Strada", nonché per gli interventi di manutenzione che, pur non modificando le occupazioni in atto, comportano l'adozione di provvedimenti riguardanti la circolazione.

ART. 6 – CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE SPESE DI ISTRUTTORIA

1. Ai sensi dell'art. 405, comma 2 del D.P.R. n. 495/92 gli importi relativi ai diritti per il rilascio di concessioni, autorizzazioni e nulla osta stradali, sono fissati dalla Giunta Provinciale in base alla complessità dell'istruttoria relativa alle varie tipologie di concessioni ed al rimborso per spese effettivamente sostenute per sopralluogo, istruttoria, bolli, diritti di segreteria e quant'altro; sono altresì previsti importi per ulteriori sopralluoghi ed accertamenti specifici. Indicativamente, i valori delle spese di istruttoria saranno compresi tra un minimo di €25,00 ed un massimo di €775,00.

ART. 7 - VERSAMENTO E ALLEGATI ALLA DOMANDA

1. Ad ogni domanda dovrà essere allegato quanto segue:
 - l'attestazione del versamento effettuato sull'apposito c.c.p. intestato alla Provincia, secondo gli importi deliberati con apposito atto di Giunta ai sensi dell'art.405, comma 2, del D.P.R. n. 495/92.,
 - disegni relativi alle opere richieste in triplice copia, firmati da un tecnico abilitato (per i cartelli e le frecce non è richiesta la firma del tecnico abilitato), comprendenti:

MEZZI PUBBLICITARI

da presentare per ogni impianto che si richiede:

- a) corografia in scala 1:2000 della zona entro la quale dovrà essere eseguita l'opera con l'indicazione dell'esatta posizione di questa;
- b) pianta, prospetto e bozzetto a colori dell'opera che si intende realizzare in scala 1:100 ed in triplice copia con indicata la posizione del mezzo pubblicitario con le misurazioni riferentesi ad altri cartelli, segnali, incroci etc.;
- c) due foto del luogo di ubicazione, viste per ogni senso di marcia, con riportata la posizione esatta del mezzo pubblicitario;
- d) una o più sezioni stradali in scala 1:100 quotate sulla base degli opportuni rilievi effettuati sul posto;
- e) autodichiarazione in carta semplice, redatta ai sensi della legge 04.01.1968 n.15 con la quale si attesta che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e sarà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità.
- f) autorizzazione, rilasciata in carta semplice dal proprietario, all'installazione dell'impianto pubblicitario nel suo immobile, qualora l'area privata non sia di proprietà del richiedente.

RESTANTI OPERE

- a) corografia in scala 1:2000 della zona entro la quale dovranno essere eseguite le opere con l'esatta posizione di queste;
- b) pianta e prospetti delle opere che si intendono realizzare in scala 1:100 ed in triplice copia;
- c) una o più sezioni stradali in scala 1:100 quotate sulla base degli opportuni rilievi effettuati sul posto.
 - relazioni di calcolo per costruzione di muri di sostegno di altezza superiore a ml. 3.00, sottopassi o sovrappassi stradali, pedonali e viabili;
 - altra eventuale documentazione riferita al lavoro avente interesse per il rilascio dell'autorizzazione;
 - certificato di destinazione urbanistica per interventi nelle aree di rispetto;
 - schema della segnaletica di cantiere, salvo i casi previsti dall'art.30, comma 7 del Regolamento N.C.S..

ART. 8 - DOMANDE INCOMPLETE E LORO INTEGRAZIONE

1. Ad integrazione di quanto già presentato la Provincia si riserva di richiedere:
 - per le condutture interrante: sviluppo longitudinale corredato di un opportuno numero di sezioni trasversali (ad una distanza minima di ml.50) in cui siano evidenziati tutti i servizi già esistenti, nonché di relazione geologica e relazione di calcolo della struttura della nuova configurazione derivante dai lavori richiesti, soggetta a carichi di esercizio;
 - per le condutture aeree: tutti gli elementi relativi alla linea e alla struttura e stabilità di supporti, imponendo l'adozione di eventuali dispositivi speciali per meglio salvaguardare la sicurezza del transito;
 - l'attestazione dell'avvenuto deposito cauzionale, quando richiesto, a garanzia della regolare esecuzione dei lavori;
 - Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta o in ogni caso qualora, ai fini della valutazione della stessa, si reputi necessario l'acquisizione di nuova documentazione, l'Ufficio Tecnico richiederà per

iscritto le necessarie integrazioni. Tali integrazioni devono essere fatte pervenire entro 60 giorni, termine oltre il quale la domanda si intende decaduta.

2. In via generale fatti salvi i diversi termini previsti dal presente Regolamento, se trascorre un periodo di mesi 2 senza che sia stata evasa la richiesta di cui al comma precedente, la domanda decade. In tal caso è ammessa la presentazione di una nuova domanda.

ART. 9 - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. La domanda sarà oggetto di istruttoria da parte dell' Ufficio Tecnico Provinciale. I tecnici la esamineranno sulla scorta delle disposizioni vigenti in materia, fra le quali si richiamano fondamentalmente il D.Lg. n. 285 del 30.04.1992 "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche ed il D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 "Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche.
2. La domanda presentata sarà esaminata sotto il profilo della sicurezza della circolazione e della tutela del demanio stradale, pur non escludendo gli aspetti connessi con la tutela ambientale.
3. Le autorizzazioni sono rilasciate con provvedimento amministrativo del Dirigente Incaricato nei tempi previsti dal comma 5 del precedente art. 5, redatto in conformità alle norme sul bollo e a quelle del presente Regolamento. I nulla osta vengono rilasciati in carta semplice.
4. Nel provvedimento di autorizzazione sono fissate le condizioni, le norme generali, eventuali norme particolari (derivanti da apposito referto tecnico) alle quali l'autorizzazione si intende accordata, la durata, l'ammontare del canone, se dovuto, e il periodo di tempo accordato per l'esecuzione delle opere previste.
5. Qualora l'esecuzione delle opere autorizzate non sia completata nel termine fissato, in mancanza di proroga di cui al successivo art. 14, il provvedimento di autorizzazione perderà automaticamente di ogni efficacia. In tal caso è ammessa la presentazione di una nuova domanda.
6. Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione provinciale all'utilizzazione di spazi ed aree pubbliche, o di tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, non sottrae l'interessato dall'obbligo del possesso di licenze ed autorizzazioni eventualmente prescritte (licenze comunali, di commercio, di pubblica sicurezza, nulla-osta del Comando dei Vigili dei Fuoco ecc.) che lo abilitino all'esercizio della concessione richiesta, delle quali, se del caso, dovrà dare preventivamente prova, ottemperando poi ad ogni richiesta di esibizione.
7. Analogamente, gli indicati provvedimenti provinciali si intenderanno rilasciati sempre con salvezza e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali è responsabile unicamente il titolare della concessione o dell'autorizzazione. In mancanza di concessione od autorizzazione edilizia, l'autorizzazione della Provincia perderà automaticamente di ogni efficacia.
8. Le domande presentate da più richiedenti sono esaminate ed accordate secondo l'ordine cronologico di presentazione, sulla base dei dati di protocollazione e tenuto conto di eventuali periodi di sospensione ai sensi dell'art.5, comma 5 del presente Regolamento.
9. Il diniego dell'autorizzazione, il rigetto della domanda e la revoca dell'autorizzazione sono adottati con apposito provvedimento del Dirigente Incaricato nel quale vengono indicati i motivi del diniego, del rigetto e della revoca e comunicati al richiedente.
10. Conclusa positivamente l'istruttoria della domanda di concessione, l'Ufficio Tecnico Provinciale rilascia, nel caso di occupazione temporanea, l'autorizzazione ad eseguire i lavori o a stabilire le occupazioni, fatta salva, se del caso, la preventiva prestazione del deposito cauzionale; viceversa, nel caso di occupazione permanente, verrà inviato al richiedente uno schema di disciplinare di concessione che il richiedente stesso dovrà perfezionare secondo le indicazioni contenute nella lettera accompagnatoria dello stesso.
11. Il disciplinare relativo ad ogni singola concessione nel caso di occupazioni riguardanti servizi pubblici (tubazioni di acquedotti e gasdotti, cavi elettrici, telefonici ecc.), potrà essere sostituito con stipulazione di apposita Convenzione Generale; tale diversa procedura potrà essere adottata anche per gli impianti pubblicitari stradali.
12. Al termine dei lavori l'Ufficio Tecnico Provinciale procederà al loro collaudo, con verifica della autodenuncia, del pagamento della tassa, della rispondenza fra le opere autorizzate e quelle effettivamente realizzate e dei ripristini effettuati.
13. Tutte le spese occorrenti per il rilascio della concessione sono a carico del richiedente.

ART. 10 - DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni sono permanenti o temporanee a seconda che la loro durata sia superiore o inferiore all'anno.
2. La durata dell'autorizzazione permanente, che potrà essere rinnovata alla scadenza, è di anni tre se riferita ai mezzi pubblicitari e di anni nove se riferita alle restanti opere.

ART. 11 - CONDIZIONI PER LE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei terzi e fatte salve le competenze di altri Enti, con l'obbligo da parte del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dai depositi permessi, con facoltà della Provincia di revocare per giusti motivi o di modificare quanto concesso oppure di imporre nuove condizioni.
2. Durante i lavori di costruzione e di manutenzione, dovrà recarsi il minimo disturbo al transito, garantendone la sicurezza. Il concessionario dovrà segnalare, a sue cure e spese e sotto la propria personale responsabilità, le zone di pericolosità. Dovrà inoltre dare alla Provincia tutte le comunicazioni prescritte dall'art. 24 del presente Regolamento.
3. Qualora l'autorizzazione comporti opere o depositi sulla strada, il concessionario deve in particolar modo ottemperare a quanto disposto dall'art.21 del N.C.S. e dagli artt. dal 30 al 43 del Regolamento del N.C.S. e successive modifiche, a sue cure e spese e sotto la propria personale responsabilità.
4. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo della manutenzione degli impianti e dei manufatti, nonché delle attrezzature utilizzate, in modo che il complesso sia sempre rispondente alle esigenze di decoro, di sicurezza verso terzi e di sicurezza della circolazione.
5. Il concessionario resterà unico responsabile, a qualsiasi effetto, di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza dell'esecuzione, manutenzione, sussistenza, uso ed eventuale rimozione delle opere autorizzate, restando completamente sollevata la Provincia, nonché i funzionari da essi dipendenti, da ogni responsabilità in merito.
6. L'autorizzazione non vincola ad alcuna servitù la strada. Ove le esigenze della viabilità lo richiedessero la Provincia può, in qualsiasi momento, imporre variazioni alle opere senza che per ciò il concessionario possa opporre difficoltà di qualsiasi genere o pretendere compenso di sorta, rimanendo pertanto a suo esclusivo carico ogni spesa relativa alla conseguente modifica dell'autorizzazione ed al ripristino della strada e sue pertinenze.
7. Il concessionario dovrà apportare inoltre, a sua cura e spese, le modifiche necessarie in occasione e per causa di lavori eseguiti nel pubblico interesse.
8. Se lavori o varianti stradali portassero la necessità di demolizioni, spostamenti, protezioni od altro alle opere eseguite in forza dell'autorizzazione, tutte le spese ed i lavori conseguenti saranno ad esclusivo carico del concessionario.
9. Qualora il concessionario intenda rinunciare all'autorizzazione, il medesimo dovrà darne comunicazione scritta alla Provincia, previo eventuale ripristino dei luoghi a sua cura e spese.
10. Nel caso di modifica, revoca (in tutto o in parte), scadenza, rinuncia o decadenza dell'autorizzazione, il concessionario dovrà provvedere, entro i termini comunicati dalla Provincia, a sua cura e spese, alle modifiche oppure allo spostamento o addirittura alla rimozione delle opere, nonché al ripristino ed alla sistemazione della strada e sue pertinenze, eseguendo tutti i lavori che saranno prescritti dalla Provincia stessa.
11. In caso di inadempienza totale o parziale sarà provveduto d'ufficio a spese del concessionario.
12. Il concessionario terrà la Provincia sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa e molestia, anche giudiziaria, che per dato o fatto della concessione, potesse provenirle da terzi.

ART. 12 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Per il rilascio delle autorizzazioni, relative ad opere per la realizzazione delle quali è necessario effettuare scavi a cielo aperto o di altro genere, comportanti la messa in pristino dei luoghi al termine della concessione o dell'autorizzazione, o da cui possano derivare danni al demanio provinciale o a terzi, o, infine, in particolari circostanze che lo giustifichino, potrà essere chiesto il versamento di un deposito cauzionale adeguato all'entità dei lavori da eseguire, a titolo cautelativo e quale garanzia di eventuali danni provocati, da stabilire di volta in volta in relazione alla natura ed all'entità delle opere interessanti il corpo stradale, da versare alla Provincia prima dell'inizio dei lavori autorizzati nelle forme previste dalla legge.

2. La cauzione è vincolata all'adempimento delle condizioni imposte con l'atto di autorizzazione e sarà restituita dopo la verifica di regolare esecuzione delle opere di ripristino definitivo effettuata da personale tecnico della Provincia, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione scritta di ultimazione dei lavori di ripristino definitivo. Lo svincolo del deposito cauzionale eventualmente effettuato al predetto titolo è subordinato al ripristino dell'area occupata, previo collaudo con esito favorevole.
3. Nel caso che il concessionario non effettui i lavori in conformità con le norme generali e particolari previste nell'atto autorizzativo, la Provincia provvederà ad inviare diffida scritta mediante raccomandata A.R. contenente le prescrizioni relative ed il tempo accordato per lo svolgimento delle medesime, decorso il quale disporrà per l'esecuzione d'ufficio a spese del concessionario, detraendo l'importo delle spese sostenute dalla cauzione al momento della sua restituzione.
4. Per gli Enti e le Aziende (TELECOM, ENEL, CONSORZI, ENTI VARI) che, per effetto della loro normale attività, effettuano frequenti interventi interessanti proprietà o strade provinciali e loro pertinenze, potrà essere richiesta l'effettuazione di un deposito cauzionale, da mantenere nel tempo, il cui importo sarà commisurato alla presunta entità degli interventi. Nel caso la Provincia debba provvedere d'ufficio, secondo le norme del comma precedente, il deposito cauzionale dovrà essere ripristinato secondo l'importo originario.
5. Il concessionario dovrà garantire il mantenimento del deposito cauzionale previsto nel presente articolo, pena la decadenza dell'autorizzazione, fino al collaudo definitivo delle opere.
6. In casi particolari relativi a lavori comportanti manomissione del suolo stradale e delle sue pertinenze, l'atto di autorizzazione potrà prevedere la riserva della Provincia di provvedere direttamente, od anche attraverso imprese di propria fiducia, all'esecuzione di opere riguardanti il mancato ripristino dei luoghi.

ART. 13 - CONVENZIONI SPECIALI

1. La Provincia si riserva la facoltà di stipulare con Enti, Aziende e Società, convenzioni speciali in conformità con le norme contenute del presente Regolamento, disciplinanti le autorizzazioni per la posa di tubazioni per gas e acqua, per linee elettriche, telegrafiche e telefoniche, ecc. fermo restando l'obbligo da parte del richiedente di presentare, la domanda e relativa documentazione come previsto ai precedenti artt. 5 e 6.
2. E' vietata la pubblicità sulle rotatorie tranne nei casi in cui ci siano accordi con i soggetti privati o pubblici per la manutenzione a titolo gratuito del verde, delle essenze e delle specie arboree definita con apposite ed idonee convenzioni stipulate tra le parti allo scopo di migliorare l'aspetto estetico delle suddette rotatorie. In tal caso è consentita la collocazione di una targa per ogni direttrice, di dimensione non superiore al metro quadrato con la denominazione ed il logo dello sponsor. Solo in casi eccezionali potrà essere valutata la possibilità di pubblicizzare manifestazioni ad interesse collettivo, a carattere temporaneo, utilizzando le aree delle isole rotatorie; eventualmente con il posizionamento di un elemento tridimensionale attinente la manifestazione reclamizzata sempre e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23 comma 1 del Codice della Strada.

ART. 14 - PERMESSI PROVVISORI

1. In casi particolari, connessi alla difficoltà di esecuzione di determinate opere, potrà essere rilasciato un permesso provvisorio, in conformità con le norme previste dal presente Regolamento. Il provvedimento definitivo verrà rilasciato non appena definiti, in accordo con il personale tecnico della Provincia, tutti gli elementi riguardanti l'autorizzazione.

ART. 15 - TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

1. L'autorizzazione dovrà essere ritirata dall'interessato o da un delegato direttamente presso l'Ufficio Concessioni della Provincia di Lodi in Via A. Grandi, 6 - LODI; per i cartelli pubblicitari dovrà essere consegnata preventivamente l'attestazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo triennale.
2. Qualora l'azienda o il privato cittadino ne facessero richiesta scritta, l'atto autorizzativo potrà essere spedito direttamente al domicilio previa verifica di tutti gli adempimenti.
3. Le opere autorizzate saranno realizzate entro il termine indicato nell'autorizzazione; per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari detto termine è di 90 giorni per l'installazione dell'impianto con la relativa pubblicità.

4. In casi particolari, motivati e giustificati, potrà essere accordata una proroga su richiesta scritta del concessionario.

ART. 16 - CONSERVAZIONE E SMARRIMENTO DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE

1. Il concessionario è tenuto a custodire l'atto autorizzativo e ad esibirlo nel luogo dei lavori ad ogni richiesta del personale provinciale incaricato della vigilanza sulle strade provinciali, pena la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dei lavori fino ad avvenuto adempimento di quanto previsto dal presente comma.
2. Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione il concessionario ne darà tempestiva comunicazione alla Provincia, richiedendone la copia sostitutiva dell'originale con rimborso delle relative spese.

ART. 17 - ESECUZIONE E MANUTENZIONE DELLE OPERE AUTORIZZATE

1. Il concessionario dovrà sempre ottemperare a tutte le disposizioni di ordine generale e particolare relative allo svolgimento dei lavori e alle loro modalità, che in qualsiasi tempo potessero essere impartite dalla Provincia nell'interesse della proprietà stradale per la tutela del transito e dovrà riparare prontamente tutti i danni che, in dipendenza dell'esecuzione, manutenzione, sussistenza, uso, variazione e rimozione delle opere autorizzate, potessero derivare sia alle pertinenze stradali che ai terzi, rimanendo sempre responsabile di qualsiasi danno che possa derivare ai e dai lavori.
2. Il concessionario è obbligato, sotto l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione, a provvedere a proprie cure e spese alla continua manutenzione in perfetta efficienza delle opere nel preciso stato in cui sono autorizzate e all'esecuzione di tutti i lavori di riparazione, variazione, completamento e perfezionamento occorrenti durante l'esercizio dell'autorizzazione. Per tutti gli anzidetti lavori il concessionario dovrà dare preventivo avviso alla Provincia e non potrà iniziare i lavori prima di aver ottenuto il relativo atto, salvo i casi di urgenza nei quali occorre ripristinare senza indugio l'interrotto funzionamento dell'impianto o la regolarità del transito; in tali casi i lavori potranno essere iniziati dandone contestuale comunicazione telegrafica o via fax alla Provincia, con l'obbligo di eseguire gli stessi in conformità alle norme tecniche previste nell'atto di autorizzazione e di quelle successive impartite dalla Provincia.
3. In caso di inadempienza, anche parziale, la Provincia provvederà d'ufficio, con totali spese a carico del concessionario, ad eseguire i lavori necessari e riparare i danni causati alla strada e alle sue pertinenze.
4. L'inottemperanza alle prescrizioni fissate per l'esecuzione delle opere oggetto dell'autorizzazione, così come la mancata esecuzione della manutenzione, può comportare la revoca dell'autorizzazione, fatto salvo il risarcimento alla Provincia dei danni causati.

ART. 18- CATASTO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Gli appositi uffici della Provincia cureranno il regolare aggiornamento degli elenchi delle autorizzazioni, consensi, nulla osta e concessioni rilasciati e delle relative scadenze.

ART. 19 - RINNOVO E SUBINGRESSO

1. Tre mesi prima della scadenza il concessionario, qualora intenda rinnovare l'autorizzazione, dovrà presentare apposita domanda redatta in conformità ai precedenti artt. 5 e 6 ed ai sensi dell'art. 12 del Regolamento TOSAP vigente.
2. Relativamente alle istanze di rinnovo e subingresso, la Provincia può utilizzare gli elaborati grafici riferiti all'autorizzazione scaduta, a condizione che ne sia in possesso, previa dichiarazione del richiedente attestante che le opere sono rimaste invariate.
3. In luogo dei disegni (piante, prospetti e sezioni stradali), qualora gli stessi non siano reperibili in atti, è possibile allegare autodichiarazione, con la quale il richiedente il rinnovo o il subingresso attesta che le opere sono del tutto conformi a quelle oggetto della precedente autorizzazione. All'autodichiarazione va allegata la corografia in scala 1:2000, sulla quale il richiedente deve indicare l'esatta posizione delle opere.
4. La richiesta di rinnovo dell'autorizzazione triennale riferita ai cartelli e altri mezzi pubblicitari, dovrà essere presentata 30 giorni prima della data di scadenza con allegata la fotocopia del permesso e

l'attestazione del versamento delle spese di istruttoria secondo gli importi deliberati con apposito atto di giunta.

5. La variazione del messaggio pubblicitario dovrà essere presentata decorsi almeno tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione originale o dall'ultima variazione con i seguenti allegati:
 - a) nuovo bozzetto in triplice copia,
 - b) dichiarazione attestante che il manufatto precedentemente autorizzato non ha subito alcuna variazione
 - c) fotocopia dell'ultima autorizzazione rilasciata.

La durata della concessione o autorizzazione rimane invariata.

6. Per le autodichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente.

ART. 20 – DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONCESSIONE – VOLTURA

1. La concessione o l'autorizzazione ha carattere personale e, pertanto, ne è vietata la cessione a qualsiasi titolo.
2. Può essere consentita la voltura, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, previa necessaria, tempestiva domanda di modifica della titolarità.
3. In caso di decesso del titolare, subentreranno gli eredi previa domanda.

ART. 21 - REVOCA

1. In qualunque momento le autorizzazioni possono essere revocate con provvedimento amministrativo quando ricorrono le condizioni previste dal presente Regolamento o da norme di legge; in particolare per:
2. le violazioni da parte del titolare della concessione o dell'autorizzazione, o dei suoi aventi causa, delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione o di autorizzazione;
3. mancato pagamento anche di una sola annualità delle tasse;
 - danni alla proprietà provinciale;
 - mancata occupazione entro i termini stabiliti nell'atto di autorizzazione;
 - violazione delle norme di legge o dei regolamenti in materia dell'occupazione dei suoli e delle modalità di subingresso;
 - uso diverso dell'occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione;
 - rinuncia su richiesta del concessionario.
4. Alla scadenza o revoca dell'autorizzazione, il concessionario dovrà rimettere in pristino, a proprie cure e spese, la strada e le sue pertinenze, nei modi e nei termini previsti dal presente Regolamento e secondo le eventuali prescrizioni particolari comunicate dalla Provincia.
5. Le concessioni o le autorizzazioni per l'occupazione del suolo e del sottosuolo pubblico sono sempre revocabili per motivi di pubblico interesse.
6. La revoca da diritto alla restituzione, a domanda, della tassa pagata in anticipo secondo le disposizioni di cui all'art.41 comma 6 del D.Lg. n. 507/1993. Nell'esercizio della facoltà di revoca la Provincia può imporre le prescrizioni descritte nel comma 1 dell'art.10.
7. Lo spostamento di impianti di pubblico servizio soggiace alle disposizioni di cui all'art. 46, comma 2, del D.Lg. n. 285/92 così come modificato dal D.Lg. n. 360/93 art.16, comma 1 punto b).
8. La revoca della concessione o dell'autorizzazione o le modifiche ai predetti atti saranno notificate all'utente con raccomandata A.R. a seguito di apposita deliberazione, nella quale sarà indicato il termine per l'osservanza, termine non soggetto ad interruzione, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.

ART. 22 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

1. Ai fini e per gli effetti di cui alle norme del presente Regolamento e nelle more della classificazione prevista dall'art. 2 comma 8 del D.L.vo n. 285/92, le strade provinciali sono classificate dalla Giunta Provinciale sulla base delle caratteristiche indicate dall'art. 2 comma 3 del D.L.vo n. 285/92 in:
 - **C - strada extraurbana secondaria:** strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine;

- **F - strada locale:** strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.

ART. 23 – CATEGORIE STRADALI

1. Ai fini e per gli effetti di cui alle norme del presente Regolamento, le strade provinciali vengono suddivise in cinque categorie sulla base dei valori del Traffico Giornaliero Medio rilevato in sede di formazione del Piano Integrato della Mobilità di Bacino in vigore presso la Provincia di Lodi, e più precisamente:

Traffico giornaliero medio	Categoria strada
0 - 1000	1^ categoria
1000 – 3000	2^ categoria
3000 – 7500	3^ categoria
7500 – 15000	4^ categoria
Oltre 15000	5^ categoria

2. Sulla base di tali valori, la Giunta Provinciale approva la suddivisione in categorie di ogni singola arteria, o tratto omogeneo di essa, della rete stradale provinciale.
3. A seguito dell'attuazione del predisponendo sistema di monitoraggio continuo della circolazione stradale, la suddivisione di cui al precedente comma 2, sarà aggiornata entro il 30 novembre di ogni anno.

ART. 24 - FASCE DI RISPETTO

1. Le fasce di rispetto lungo le strade provinciali sono quelle stabilite dal nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento, in relazione alla classificazione di cui all'art. 21.
2. Per i rinnovi o subingressi riguardanti recinzioni di cui al comma 7 dell'art. 26 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada è possibile derogare dalla misura minima prevista di ml. 1.00 dal confine stradale, a condizione che tale situazione non costituisca pericolo alla circolazione stradale o alla pubblica incolumità e che non crei danno ad altre proprietà o al patrimonio pubblico.
3. In caso di messa a dimora di piante ad alto fusto ai sensi dell'art. 26, comma 6 del D.P.R. n. 495/92, le richieste lungo le strade provinciali extraurbane, ove la fascia di proprietà misurata dal ciglio bitumato è superiore a mt. 6.00, saranno esaminate considerando come limite convenzionale una linea parallela al ciglio bitumato posta ad una distanza di mt. 6.00 da quest'ultimo, fermo restando le altre norme contenute nel Codice della Strada.

ART. 25 - ACCESSI E DIRAMAZIONI

1. Gli accessi alle strade provinciali di qualsiasi tipologia, sono da considerarsi punti di pericolo per la circolazione stradale e per gli utenti della strada. La loro autorizzazione normata dal Nuovo Codice della Strada, in particolare dall'art. 22 e dagli artt. 44-45-46 del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, deve pertanto garantire il minimo danno e la massima sicurezza possibile per gli utenti sopracitati. La conformazione degli accessi dovrà essere pertanto definita conformemente alle norme vigenti in materia di costruzione delle strade ed in particolare delle intersezioni stradali. A tale proposito, fermo restando che ogni singolo caso sarà valutato discrezionalmente dai tecnici provinciali in relazione alle condizioni locali, la Giunta Provinciale provvede ad individuare le tipologie per la formazione degli accessi privati e pubblici alle strade provinciali, sia sulla base del Traffico Giornaliero Medio dell'arteria interessata, sia dei valori e della tipologia del traffico generato dall'insediamento che deve accedere alla Strada provinciale stessa. Indicativamente le tipologie di accesso che devono essere considerate sono le seguenti:
 - a) A raso con raccordo dei cigli
 - b) A raso con raccordo dei cigli con sola svolta a destra
 - c) A raso con corsie di accelerazione e decelerazione
 - d) A raso con corsie di accelerazione e decelerazione con sola svolta a destra
 - e) A raso canalizzato
 - f) A raso con rotatoria.

2. Prioritariamente si opererà, in qualsiasi situazione per la realizzazione di intersezioni del tipo b) e d);
3. Al di fuori dei centri abitati, quando ammessi, gli accessi potranno essere dotati di cancello a condizione che sia arretrato rispetto al ciglio bitumato delle seguenti misure minime:
 - ml. 2.00 per gli accessi pedonali
 - ml. 6.00 per gli accessi carrai destinati ad autovetture
 - ml. 12.00 per accessi carrai destinati ad autocarri leggeri
 - ml. 20.00 per accessi a insediamenti produttivi, commerciali o simili.
4. L'area di accesso ed i suoi raccordi dovranno essere pavimentati con materiale di tipo uguale a quello della strada. Dovrà essere evitato lo scolo delle acque sulla sede stradale, mentre a norma del Codice della Strada dovrà essere garantito il deflusso delle acque dalla strada provinciale.
5. Gli innesti su strade provinciali di strade pubbliche o private dovranno essere costruiti con raccordi o isole di traffico, fatte salve le prescrizioni più restrittive in casi particolari.
6. Nelle curve di raggio superiore a ml. 200 potranno essere autorizzati accessi solo se le condizioni di visibilità e sicurezza del transito lo consentono.
7. Nelle curve di raggio inferiore a ml. 200 non potranno essere costruiti accessi a distanza inferiore a ml.100 dalle tangenti delle curve. Tale distanza potrà anche essere superiore e verrà fissata, di norma, in misura inversamente proporzionale al raggio della curva stessa, tenuto conto anche dell'importanza della strada e della visibilità consentita.
8. Le diramazioni, sia pubbliche che private, delle strade provinciali dovranno essere costruite, per un tratto di almeno ml.50, con materiali di buona consistenza e pavimentate in modo analogo alla strada provinciale. Tale tratto potrà essere aumentato in relazione alle condizioni altimetriche; potranno altresì essere prescritte opere per il deflusso delle acque e per l'arresto dei detriti.

ART. 26 – ATTRAVERSAMENTI

1. L'esecuzione di attraversamenti trasversali e longitudinali con condutture, tubazioni o cavi deve di norma essere eseguita con sistemi che non comportino effettuazioni di scavi a cielo aperto (perforazione direzionale, perforazione guidata, trivellazione orizzontale controllata o tecnologie equivalenti).
2. La profondità, rispetto al piano stradale, dell'estradosso dei manufatti protettivi degli attraversamenti in sotterraneo, viene approvata preventivamente dalla Provincia in relazione alla condizione morfologica dei terreni e delle condizioni del traffico; la profondità minima misurata dal piano viabile di rotolamento non può essere inferiore a ml.1.20.
3. Gli attraversamenti effettuati con strutture sopraelevate devono essere realizzati mediante sostegni situati fuori dalla carreggiata con distanze che consentano futuri ampliamenti e comunque devono essere ubicati ad una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno misurata dal piano di campagna più il maggiore franco di sicurezza relativo al tipo di impianto; l'accesso al manufatto di attraversamento deve essere previsto al di fuori della carreggiata. Per gli impianti per la pubblica illuminazione si rimanda al successivo comma 10.
4. La progettazione degli attraversamenti sia di in sotterraneo che in strutture sopraelevate deve essere approvata dalla Provincia prima del rilascio della concessione.
5. Per gli attraversamenti longitudinali l'accesso ai cunicoli deve essere di norma realizzato fuori dalla carreggiata e preferibilmente nelle zone di pertinenza o sui marciapiedi stradali.
6. L'attraversamento trasversale mediante le tecnologie di cui al comma 1 del presente articolo dovrà essere eseguito senza manomettere il piano viabile, banchine comprese; la tubazione, onde permettere eventuali riparazioni senza mai interferire con la sede stradale, dovrà essere collocata all'interno di un tubo di protezione il cui estradosso dovrà avere una profondità minima di cm.120 rispetto al piano viabile.
7. La tubazione di protezione sarà prolungata su ciascun lato di almeno ml.1.00 oltre i cigli esterni dei fossi stradali e dovrà sottopassare i fossi stessi con un margine di almeno cm.30 rispetto alla loro quota di fondo, onde consentire eventuali futuri espurghi o approfondimenti.
8. I tubi di sfiato delle condotte gas dovranno essere posizionati al di fuori della carreggiata e delle banchine.
9. Qualora, per comprovati e dettagliati motivi tecnici, si renda necessario effettuare il taglio della strada, lo stesso avverrà nel rispetto delle modalità che seguono:
 - a) prima dell'inizio dei lavori per ogni tratto di strada dovranno essere presi accordi con il competente Servizio Strade della Provincia per il sopralluogo al fine di stabilire posizioni, modalità, tempi di esecuzione e quant'altro necessario per una completa visione dei lavori;
 - b) gli scavi, la cui profondità non potrà essere inferiore a cm.120, vanno effettuati in modo tale da garantire quanto prescritto alla successiva lettera c) ed in modo tale da evitare movimenti franosi del corpo

- stradale; per gli scavi da effettuarsi in banchina la distanza minima dal ciglio bitumato all'inizio dello scavo non deve essere inferiore a cm. 40; per gli scavi da effettuarsi sul manto bitumato si dovrà procedere, preventivamente al taglio della pavimentazione con apposita macchina fresatrice o martello pneumatico, in base ad accordi con il Responsabile dell'Amministrazione Provinciale competente per territorio prima dell'inizio dei lavori; il materiale di risulta dovrà essere trasportato a rifiuto fatta eccezione per i casi di cui alla successiva lettera e);
- c) al termine di ogni turno di lavoro gli scavi dovranno essere chiusi in modo da non costituire pericolo per la circolazione stradale; va a tal fine garantita la pulizia della strada ed in particolare lo sgombero totale dei mezzi e dei materiali; la chiusura dovrà essere effettuata con conglomerato bituminoso e dovrà essere evitata la presenza in superficie di materiale instabile o non legato;
 - d) il riempimento dello scavo dovrà essere eseguito secondo le stratigrafie impartite dalla Provincia in relazione al traffico caratteristico ed alle condizioni locali, fermo restando la seguente stratigrafia minima: strato di sabbia per l'altezza strettamente necessaria alla copertura del servizio fino a cm.20 sopra il suo estradosso; per la restante parte fino al primo strato di fondazione stradale, il riempimento sarà con terra appartenente alle categorie A1, A2-4, A2-5, A3 secondo la norma UNI 10600. Gli strati di fondazione dovranno essere costituiti da: cm.20 di misto granulometrico stabilizzato di idonea pezzatura e cm.15 o misto cementato a q.li 1/mc. fino ad una quota di cm.10 più bassa rispetto alla quota del piano viabile; i restanti cm.10 dovranno essere riempiti con conglomerato bituminoso di idonea pezzatura da concordarsi con il Responsabile dell'Amministrazione Provinciale competente per territorio;
 - e) ove gli scavi interessino la carreggiata, la pavimentazione e la segnaletica stradale orizzontale dovranno essere rifatte se e come esistenti. In ogni tempo e per tutta la durata dell'autorizzazione, il concessionario è tenuto ad effettuare la manutenzione ed i ricarichi eventualmente necessari nel tratto di strada interessato dai lavori;
 - f) allo scopo di evitare ulteriori tagli della sede stradale per i successivi 5 anni, dovranno essere predisposti gli allacciamenti ad eventuali future derivazioni d'utenza;
 - g) al termine della realizzazione degli attraversamenti longitudinali dovrà essere ripristinato lo strato di usura di almeno cm.3 di spessore (valutato ad avvenuta compattazione) per una larghezza pari alla carreggiata stradale, previa eventuale fresatura della pavimentazione esistente per il rispetto delle quote stradali originarie, e per una lunghezza pari a quella degli scavi più un raccordo di collegamento all'inizio e alla fine di lunghezza di ml.5.00;
 - h) al termine della realizzazione degli attraversamenti stradali trasversali il ripristino sarà eseguito su tutta la carreggiata stradale e dovrà avere una larghezza minima di ml.3.00 a destra e a sinistra dello scavo, previa fresatura della pavimentazione esistente, per una profondità minima di cm.4.00; il ripristino dovrà avvenire senza la formazione di cunette o dossi in corrispondenza dell'attraversamento;
 - i) gli eventuali chiusini di ispezione ricadenti sulla carreggiata dovranno essere in ghisa, con coperchio del tipo autobloccante al telaio; il concessionario dovrà farsi carico di mantenerli costantemente alle quote della pavimentazione stradale, qualunque variazione essa subisca a seguito di ripristini o rifacimenti;
 - l) sia negli attraversamenti longitudinali che in quelli trasversali la striscia di pavimentazione tagliata con macchina taglia-asfalto dovrà avere una larghezza di almeno cm.40 (20+20) superiore a quella prevista per la condotta, in modo da limitare al minimo eventuali sbavature; la profondità del taglio non potrà essere inferiore all'intero spessore della pavimentazione;
 - m) la pulizia della superficie interessata dal ripristino va effettuata con spazzolatrice aspirante e stesa di mano d'attacco con emulsione di bitume;
 - n) la sigillatura delle riprese va eseguita con mano di emulsione bituminosa;
 - o) il riempimento degli scavi eseguiti nella banchina stradale dovrà essere effettuato, di norma, con misto stabilizzato di frantoio, bagnato e compattato a piccoli strati con mezzo idoneo, fino a perfetta chiusura e fino alla quota primitiva della banchina stradale. Qualora, per la presenza di un servizio pubblico esistente, lo scavo in banchina venga autorizzato ed eseguito a filo del ciglio bitumato, o comunque ad una distanza da questo inferiore alla profondità del medesimo, dovrà essere adottato lo stesso tipo di riempimento previsto alla precedente lettera d).
- 10.** Per i sostegni delle linee di pubblica illuminazione di nuova realizzazione, la distanza sarà fissata in funzione delle condizioni locali con riguardo alla sicurezza del transito; in ogni caso la distanza minima non potrà essere inferiore a ml. 3.00; sarà richiesta la predisposizione di adeguate protezioni nel caso si renda impossibile installare il sostegno a detta distanza.
- 11.** Qualora si verifichi, per gli allacciamenti alle reti di pubblici servizi, l'impossibilità di alloggiare la tubazione alla profondità prevista dal presente Regolamento, l'intervento sarà concordato singolarmente con i tecnici del Settore Strade.

12. Prima dell'inizio di qualsiasi lavoro soggetto a concessione, come pure prima del ripristino definitivo degli scavi eseguiti sul piano stradale, deve essere data comunicazione alla Provincia, segnalando il nominativo dell'Impresa esecutrice e del tecnico direttore dei lavori.
13. Le opere in muratura od altre che in qualsiasi modo venissero danneggiate nell'attraversamento dei manufatti per la posa dei tubi verranno sollecitamente ripristinate dal concessionario con gli stessi tipi di materiali preesistenti.
14. Ogni lavoro di modifica alle opere in muratura delle tubazioni dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Provincia e sottostare all'osservanza delle prescrizioni dalla stessa impartite.
15. Al termine dei lavori il concessionario dovrà darne tempestiva comunicazione scritta alla Provincia. Solo dopo tale comunicazione la Provincia eseguirà il collaudo di cui all'art. 67, comma 5 del Regolamento del nuovo Codice della Strada.

ART. 27 - USO DELLA SEDE STRADALE

FOSSO STRADALE

1. In caso di occupazione della cunetta stradale mediante passo carraio, onde consentire la continuità del deflusso delle acque, dovrà essere costruito un tombino, a cura e spese del concessionario, con le seguenti caratteristiche:
 - il fondo del tubo dovrà essere alla quota del fondo originario del fosso;
 - il diametro minimo del tubo dovrà essere di mm. 500;
 - lo spessore ed il materiale del tubo dovranno essere tali da resistere al peso dei materiali di riempimento e dei veicoli transitanti.
2. Il concessionario dovrà provvedere a mantenere libera la sezione del tombino da ogni ostruzione mediante periodica pulizia.

COPERTURA DI FOSSI

1. Si applicano le medesime prescrizioni di cui al precedente comma 1, inoltre deve essere costruita una caditoia ogni ml. 10 per lo scolo dell'acqua dalla strada nel tratto di fosso tombinato. Le dimensioni e le caratteristiche dei materiali dovranno essere concordate con gli Enti Gestori.

ART. 28 - DIRITTO DI CONTROLLO - ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

1. La Provincia può in qualunque momento disporre controlli, accessi o verifiche sul luogo dell'occupazione attraverso i propri incaricati muniti di documento di riconoscimento, i quali hanno diritto, ove lo ritengano opportuno, di prendere visione dell'atto autorizzativo.
2. L'accertamento delle violazioni, salvo le sanzioni previste dalle norme vigenti, comporta come conseguenza l'obbligo della cessazione immediata dell'occupazione e, se necessario, il ripristino delle cose e dei luoghi oppure l'esecuzione dell'opera mancante o dell'atto omissivo.
3. Accertata la violazione alle norme di legge e regolamenti in vigore e trascorso inutilmente il termine assegnato al trasgressore per la rimessa in pristino, verrà emessa ordinanza di sgombero e di ripristino del suolo occupato ai sensi del nuovo Codice della Strada e del presente Regolamento.

ART. 29 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

1. Sulle strade di tipo "C" gli accessi, in numero tassativo di due, per accedere e uscire dalle aree di servizio debbono distare uno dall'altro minimo ml. 30.00 per gli impianti con gasolio e di ml. 10.00 per gli impianti senza gasolio e debbono essere autorizzati previa presentazione di domanda secondo gli artt. 5 e 6 del Presente Regolamento.
2. L'aiuola spartitraffico posta fra i due accessi deve avere una larghezza in senso trasversale alla strada minima di ml. 1.00 e distare dal ciglio asfalto minimo ml. 3.00.
3. I lavori di escavazione per la costruzione delle cisterne debbono essere eseguiti nel rispetto dei limiti imposti dall'art. 19 del nuovo Codice della Strada e dell'art. 26, comma 1 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

ART. 30- OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO

1. La Provincia ha sempre la facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

CARTELLONISTICA PUBBLICITARIA

ART. 31 - DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. La definizione dei mezzi pubblicitari sulle strade e sui veicoli è prevista dall'art. 47 del Regolamento di Esecuzione e di attuazione del vigente Codice della Strada (D.P.R. 495/92).
2. Non si considerano mezzi pubblicitari i cartelli collocati in aderenza ai fabbricati, aventi dimensioni massime pari al formato A4 (cm 21 x 29,7).
3. Sulla base di particolari situazioni ambientali e di sicurezza del traffico e della circolazione stradale, la Giunta Provinciale può individuare le caratteristiche dimensionali e qualitative dei mezzi pubblicitari, volte alla mitigazione dell'impatto degli stessi ed alla garanzia delle migliori condizioni di sicurezza della rete stradale.

ART. 32 – DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER I MEZZI PUBBLICITARI

1. Il corrispettivo previsto dall'art. 53 comma 7 del D.P.R. n. 495/92 viene definito dalla Giunta Provinciale sulla base, sia delle categorie individuate al precedente art. 23, sia proporzionalmente alla superficie del cartello pubblicitario esposta.
2. Tali tariffe saranno applicate alle varie arterie provinciali o a tratti omogenei di esse, sulla base della categoria di appartenenza così come definita dall'art. 2 comma 2 del presente Regolamento.
3. Di norma le autorizzazioni avranno validità triennale. Tale durata potrà essere modificata dalla Giunta Provinciale sulla base di esigenze contingenti e sopravvenute.
4. In sede di recepimento dei dati derivanti dal sistema di monitoraggio della circolazione stradale, e del successivo aggiornamento della suddivisione di cui all'art. 23 comma 2, sarà verificata la congruità dei corrispettivi individuati ai sensi del precedente comma 1; le modificazioni, sia delle categorie, sia dei corrispettivi, sono applicate in sede di nuovo rilascio o rinnovo delle autorizzazioni in essere.
5. Il corrispettivo di cui al comma 1, deve essere versato anticipatamente al momento del rilascio dell'autorizzazione.

ART. 33 - ZONE VINCOLATE

1. E' vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari, ad eccezione di insegne di esercizio, lungo le strade nell'ambito ed in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche, di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 23, comma 3 del D.L.vo 285/92. Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lodi, approvato con Delibera di Consiglio Regionale del 29/07/1999, ha provveduto all'individuazione cartografica e territoriale dei tratti di strade sottoposti a vincolo. La Giunta Provinciale recepirà, con apposito atto, l'elenco delle strade provinciali o dei tratti di esse sottoposti a vincolo
2. Le insegne di esercizio ricadenti all'interno delle zone vincolate di cui al comma 1, non dovranno superare di mt. 3.00 per 2.00 e dovranno essere collocate in aderenza ai fabbricati sedi dell'attività.

ART. 34 - SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO (ART. 134 comma 5 del D.P.R. 495/92)

1. Ai sensi e per effetto dell'art. 134 comma 5 del D.P.R. 495/92, sulle strade provinciali, fuori dai centri abitati, sono ammessi solo i segnali con la scritta "zona industriale", "zona artigianale", "zona commerciale".
2. Ai sensi del comma 5 dell'art. 134 del D.P.R. 495/92, l'uso di segnali di avvio ad una singola azienda, è consentito, a giudizio dell'Ente proprietario della strada sulle strade extraurbane, se l'azienda stessa è destinazione od origine di un consistente traffico veicolare, sempre nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo.

ART. 35 - SEGNALI CHE FORNISCONO INDICAZIONI DI SERVIZI UTILI (ART. 136 del D.P.R. 495/92)

1. I segnali che forniscono indicazioni di servizi utili devono essere collocati in prossimità del servizio segnalato, salvo che il cartello sia integrato da una freccia indicante la direzione da seguire; possono essere abbinati ad un pannello integrativo Mod. II l'indicante la distanza in metri tra il segnale ed il

servizio indicato. L'eventuale denominazione può essere riportata nello spazio sottostante il simbolo. I simboli relativi ai segnali di cui al presente articolo, possono essere utilizzati in formato opportunamente ridotto, entro i segnali di preavviso, di preselezione, di direzione e di conferma. Le dimensioni sono riportate nella tabella II.8, salvo diversa indicazione.

ART. 36 - ADATTAMENTI DELLE FORME DI PUBBLICITA' ESISTENTI

1. I cartelli o mezzi pubblicitari installati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, saranno rimossi secondo le modalità indicate dalla Provincia.
2. I cartelli ed altri mezzi pubblicitari diffidati e non rimossi entro il termine imposto, saranno verbalizzati con conseguente sanzione amministrativa accessoria di rimozione delle opere.
3. I titolari delle autorizzazioni possono chiedere lo spostamento, unicamente negli interspazi risultanti tra i successivi punti di riferimento, come stabilito nell'art. 58 del D.P.R. 495/92.

ART. 37 – RIMOZIONE CARTELLI E ALTRI MEZZI PUBBLICITARI ABUSIVI

1. I cartelli e altri mezzi pubblicitari abusivi saranno rimossi ai sensi dell'art. 23, comma 13-bis e comma 13-quater del D.L.vo n. 285 del 30/04/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle relative circolari esplicative. Fermo restando che i cartelli pubblicitari abusivi saranno sanzionati in base alle norme del Nuovo Codice della Strada, la Giunta Provinciale definisce con apposito atto la procedura per la rimozione dei cartelli pubblicitari abusivi sulla base delle norme sopra citate. In tale sede individua gli oneri che dovrà sostenere il trasgressore per l'eventuale rimozione coattiva del cartello e per il suo deposito presso i magazzini provinciali.

Regolamento per la disciplina delle concessioni, autorizzazioni e nulla osta stradali

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

- ◆ Visto il D.lgs 285/92 “nuovo Codice della Strada” ed il D.P.R. 495/92 “Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada” ed in particolare gli articoli del Titolo I e del Titolo II riguardanti il rilascio di concessioni stradali e pubblicitarie;
- ◆ Rilevato che tale materia rimanda spesso a valutazioni discrezionali tecniche per la definizione delle prescrizioni da inserire nei dispositivi concessori
- ◆ Ritenuto quindi necessario stabilire tali criteri all’interno di un regolamento che consenta l’individuazione di criteri il più possibile univoci
- ◆ Visto il Regolamento redatto dal Dirigente del Settore Viabilità Trasporti e Strade
- ◆ Dato atto che la Commissione Territorio ha esaminato nella seduta congiunta del 19/11/2002 e nella seduta del 02/12/2002 la proposta di Regolamento;

Acquisito il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, da parte del Segretario Generale Dott. Orazio Garofalo;

DELIBERA

1. Di approvare il Regolamento per la disciplina delle concessioni, autorizzazioni e nulla osta stradali che costituisce parte integrante della presente deliberazione
2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.